

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 marzo 2025, n. 025/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2022, n. 132.

- | | |
|---------|---|
| Art. 1 | Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 132/2022 |
| Art. 2 | Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 |
| Art. 3 | Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 |
| Art. 4 | Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 |
| Art. 5 | Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 |
| Art. 6 | Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 |
| Art. 7 | Sostituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 |
| Art. 8 | Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 |
| Art. 9 | Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 |
| Art. 10 | Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 |
| Art. 11 | Sostituzione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 |
| Art. 12 | Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 |
| Art. 13 | Sostituzione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 |
| Art. 14 | Modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 |
| Art. 15 | Entrata in vigore |

Art. 1

(Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 132/2022)

1. Al titolo del decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2022, n. 132 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), la parola: <<ordinaria>> è soppressa.

Art. 2

(Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 132/2022)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 132/2022, la parola: <<ordinaria>> è soppressa.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 132/2022)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
< soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;>>;
- b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<d> società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 132/2022)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 132/2022, la parola: <<ordinaria>> è soppressa.

Art. 5

(Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 132/2022)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 la parola <<ADSL>> è sostituita dalla seguente:<<dati>>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 132/2022)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 è abrogato.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 132/2022)

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9

(Cumulo di contributi)

1. L'iniziativa progettuale oggetto dell'incentivo regionale di cui al presente regolamento può essere sovvenzionata da altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti.

2. La somma dei contributi e finanziamenti non può superare la spesa effettivamente sostenuta. In caso contrario, l'incentivo regionale è conseguentemente rideterminato.>>.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 132/2022)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<< a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti:

1) la qualità di legale rappresentante ovvero di soggetto legittimato dall'istante, secondo le modalità di cui al comma 3;

2) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;>>

b) alla lettera h) del comma 2, le parole <<F23>> sono sostituite dalle seguenti: << F23 o F24>>;

c) la lettera i) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

- << i) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'ottenimento di altri contributi pubblici o privati per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della domanda di incentivo di cui all'articolo 9 e impegno a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti.>>;
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- <<3. Qualora la domanda sia presentata da soggetto diverso dal legale rappresentate del richiedente, è altresì allegata copia dell'atto che legittima il soggetto diverso dal legale rappresentante del richiedente a presentare e sottoscrivere la domanda di contributo e le relative dichiarazioni, ovvero copia della procura generale o speciale del legale rappresentante del richiedente a favore del soggetto firmatario della domanda di contributo e delle relative dichiarazioni. L'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda è redatto secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente con firma autografa o digitale. Qualora l'atto di procura sia sottoscritto con firma autografa, è corredato dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del richiedente.>>;
- e) al comma 5 dopo le parole << lettere a) e c),>> sono inserite le seguenti: <<e comma 3>>.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 132/2022)

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, dopo la parola: <<perentorio>> sono inserite le seguenti: <<delle ore 16:00:00>>;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- <<3. La domanda è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto legittimato da parte del legale rappresentante del richiedente con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3.>>.

Art. 10

(Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 132/2022)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 è sostituita dalla seguente:

- <<c) presentate da un soggetto diverso dal legale rappresentante e prive della procura generale o speciale o dell'atto che lo legittima a presentare e sottoscrivere la domanda di incentivo e le relative dichiarazioni, di cui all'articolo 10, comma 3;>>.

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 132/2022)

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 132/2017 è sostituito dal seguente:

<< Art. 14

(Procedimento di concessione e di erogazione dell'incentivo. Avvio dell'iniziativa)

1. Gli incentivi sono concessi previa procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria verifica la completezza e la regolarità formale delle domande, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti oggettivi delle iniziative.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

4. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'articolo 15, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.

5. Il Servizio, all'esito dell'attività istruttoria di cui al comma 2, accerta l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo.

6. Le iniziative risultate ammissibili sono valutate sulla base dei criteri e delle priorità di selezione predeterminati di cui all'articolo 15.

7. Conclusa la fase valutativa, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 11, comma 2, il Direttore centrale competente in materia di cultura approva la graduatoria delle iniziative finanziabili.

8. La graduatoria di cui al comma 7 e l'eventuale elenco delle iniziative non ammissibili a incentivo con sintesi delle motivazioni di non ammissibilità sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione.

9. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 7, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

10. Gli incentivi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al

cento per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della Legge. In caso di mancata richiesta di erogazione anticipata dell'incentivo, il medesimo è erogato nel termine previsto dall'articolo 17, comma 8.

11. L'iniziativa proposta può essere avviata dal 1 gennaio dell'anno di concessione dell'incentivo e comunque deve avere inizio entro novanta giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario del decreto di concessione.

12. I beneficiari danno tempestiva comunicazione della data di avvio al Servizio, che può effettuare ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

13. Il termine di cui al comma 11 può essere prorogato una sola volta e per un massimo di novanta giorni su richiesta motivata presentata prima della sua scadenza.>>.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 132/2022)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera b) del comma 3, è aggiunta la seguente:
<< b bis) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa.>>;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del beneficiario, è altresì allegata copia dell'atto che legittima il soggetto diverso dal legale rappresentante del beneficiario a presentare e sottoscrivere la rendicontazione e le relative dichiarazioni, ovvero copia della procura generale o speciale del legale rappresentante del beneficiario a favore del soggetto firmatario della rendicontazione e delle relative dichiarazioni. L'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della rendicontazione è redatto secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario con firma autografa o digitale. Qualora l'atto di procura sia sottoscritto con firma autografa, è corredato dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del beneficiario.>>.

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 132/2022)

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 è sostituito dal seguente:

<<Art. 17
(Presentazione della rendicontazione)

1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del beneficiario ovvero da soggetto legittimato da parte del legale rappresentante del beneficiario con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine stabilito dal decreto di concessione di cui all'articolo 14, comma 10. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c).

5. Il termine di rendicontazione stabilito nel decreto di concessione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di centottanta giorni su richiesta motivata presentata prima della sua scadenza.

6. In caso di mancato rispetto del termine di cui ai commi 3 e 5, il Servizio fissa un nuovo termine per la presentazione della rendicontazione.

7. La mancata presentazione della rendicontazione nel termine fissato ai sensi del comma 6 comporta la revoca del contributo

8. La rendicontazione è approvata entro centottanta giorni dalla data di presentazione. Entro il medesimo termine è erogato l'incentivo salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10.>>.

Art. 14
(Modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 132/2022)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 132/2022 le parole: <<"IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA">> sono sostituite dalle seguenti: <<"IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA">>.

Art. 15
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione